Scheda di simulazione - Verifica

n.1

la Proposta di regolamento prevede un ambito di applicazione molto vasto: si applica, infatti, all'immissione sul mercato, alla messa a disposizione, messa in servizio ed uso dei sistemi AI (risposta 3)

n.2

l'interessato è la persona fisica (identificata o identificabile) al quale i dati personali si riferiscono (risposta n.2)

n. 3

La vendita in abbinamento non è stata censurata dalla EUCJ come pratica commerciale scorretta, quindi è una pratica lecita (risposta n.3). Attenzione: la Cassazione ha detto che sia possibile scorporare i prodotti venduti in abbinamento, non che la vendita sia una pratica commerciale scorretta

n.4

La definizione di identità digitale si trova nel CAD (risposta n.2)

n.5

Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali (risposta n.2). Attenzione: si parla di libertà di circolazione dei dati, ma in relazione alle attività di trattamento abbiamo visto come qualora non si tratti di dati personali, il GDPR non trova applicazione (si farà riferimento, invece, al Reg. 2018/1807)

n.6

Il caso di Data Breach è previsto un obbligo di notifica all'Autorità di Controllo (risposta n. 2). *Attenzione: è ben possibile che il titolare si rivolga al DPO, ma non delega la risoluzione!*

n. 7

Una delle caratteristiche dei beni digitali è la non-rivalità (risposta n.1)

n.8

Il diritto di autore (nella sua più generale accezione) si acquista con la creazione dell'opera, come previsto dalla legge n.633/1941 (risposta n.1)

n.9

La particolare tutela dei minori, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, suggerisce che le attività di profilazione non debbano riguardare i minori. (risposta n. 2)

n. 10

L'attività di data mining permette di ordinare ed organizzare i dati anche per trarre le "informazioni da informazioni" (risposta n. 2) Attenzione: il focus della domanda è sulle attività di data mining, non sulla liceità delle stesse; peraltro in presenza del consenso dell'interessato, il titolare potrà svolgere le attività di trattamento; abbiamo anche detto che i problemi potrebbero porsi in relazione all'estensione del consenso anche per i trattamenti ulteriori ed abbiamo richiamato la tesi della "finalità non incongruente".